# Norme per la Protezione nella Compagnia di Maria

# 2025







Roma 2025

Poiché i minori non possono dare legalmente il consenso, qualsiasi attività sessuale che li coinvolga è considerata un abuso.

**2.** Per **minore** si intende qualsiasi persona di età inferiore ai diciotto anni o considerata dalla legge equivalente a un minorenne.

**3.** Per **persona vulnerabile** si intende chiunque, a causa di malattia, disabilità fisica o mentale, o privazione della libertà personale, si trovi in una condizione che limita - anche occasionalmente - la capacità di comprendere, volere o resistere in altro modo a un abuso.

**4.** Per **pornografia infantile** si intende qualsiasi rappresentazione, indipendentemente dal mezzo utilizzato, di un minorenne impegnato in attività sessuali esplicite - reali o simulate - nonché qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di minorenni a scopi prevalentemente sessuali.

**5.** Per **Membro** o **Confratello** si intende qualsiasi membro professo della Compagnia di Maria, sacerdote o fratello, così come un novizio o un postulante.

Casa Generalizia Missionari Monfortani
*Compagnia di Maria*
Viale dei Monfortani, 65
00135 ROMA
Tel.: (0039) 063050203
http://www.montfort.org

Appendice 1

# Definizioni

## 1. Tipi di abuso

**a. Negligenza:** il mancato adempimento, da parte di chi presta assistenza, dei requisiti di base per la cura fisica ed emotiva, lo sviluppo e la sussistenza di una persona.

**b. Abuso fisico:** aggressione fisica non accidentale o intenzionale rivolta a un'altra persona.

**c. Abuso psicologico:** maltrattamento emotivo persistente o manipolazione di un'altra persona.

**d. Abuso spirituale:** utilizzo della fede, delle convinzioni o dell'autorità religiosa per controllare, manipolare, umiliare o nuocere a un'altra persona. Può anche manifestarsi come abuso di coscienza.

**e. Abuso di potere:** uso improprio dell'autorità o di una posizione dominante per controllare, manipolare o nuocere ingiustamente agli altri a vantaggio personale.

**f. Abuso sessuale di minori:** Qualsiasi attività o comportamento sessuale imposto a una persona di età inferiore ai diciotto anni (*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, Art. 6). Ciò include:

I. Contatti fisici, come carezze o penetrazione;

II. Atti senza contatto, come l'esposizione di un minore a contenuti sessuali;

III. Coercizione o manipolazione, incluso il *grooming*;

IV. Produzione, esposizione, possesso o distribuzione di pornografia infantile con qualsiasi mezzo, nonché il reclutamento o l'induzione di un minore a partecipare a rappresentazioni pornografiche.



## Introduzione

Ispirati dai valori del Vangelo, dalla visione del nostro Fondatore san Luigi Maria di Montfort e dai fondamentali principi della dignità umana, riconosciamo che la protezione dei minori e delle persone vulnerabili è una responsabilità fondamentale. Essa ci chiama a essere vigili, compassionevoli e proattivi nel creare ambienti sicuri in cui tutti, in particolare i bambini e gli adulti vulnerabili, possano sentirsi protetti, rispettati e valorizzati.

Sebbene la storia, la cultura e le tradizioni plasmino l'identità propria di ogni società, influenzando anche i diversi approcci alla protezione, la nostra comune appartenenza alla Chiesa cattolica e alla Compagnia di Maria richiede una risposta unitaria.

Lo scopo di questo documento è offrire alla nostra Congregazione un approccio condiviso e più sistematico alla protezione, promuovendo una cultura coerente della tutela. Questi criteri riguardano la prevenzione, la cura pastorale, la gestione delle segnalazioni di abuso e la supervisione, e sono organizzati in sei aree tematiche.

La revisione dei precedenti "Criteri di base" della nostra Congregazione è stata richiesta dal Consiglio Generale a seguito della presentazione del Piano Operativo per l'attuazione degli Atti del Capitolo Generale del 2023.

Il documento è stato approvato *ad experimentum* dal Superiore Generale, Padre Yoseph Putra Dwi Darma Watun, durante la Sessione Ordinaria del Consiglio Generale del marzo 2025, e risulta pertanto vincolante per tutte le entità della Compagnia di Maria.

*Commissione per la Tutela*

## *Proteggere i più vulnerabili*
## Norme per la Protezione nella Compagnia di Maria

### Un'Amministrazione Provinciale impegnata

*Il nostro impegno per la sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili si riflette nella serietà con la quale l'Amministrazione della Provincia affronta questo tema. Tale impegno si manifesta nel modo nel quale la Provincia è strutturata e governata, nelle attività che essa svolge e nelle misure adottate per valutare e mitigare gli eventuali rischi.*

**1. L'Amministrazione Provinciale si impegna pubblicamente nella protezione, adottando una posizione di tolleranza zero verso qualsiasi forma di abuso.**

1.1. L'Amministrazione Provinciale si impegna a sviluppare e approvare delle linee guida in materia di protezione.

1.2. L'Amministrazione Provinciale si impegna a formulare e rendere pubblica una dichiarazione di impegno per la protezione (per es. sul sito web della Provincia).

1.3. L'Amministrazione Provinciale promuove e monitora una cultura della protezione all'interno della Provincia, mettendo in risalto la trasparenza e la responsabilità di tutti i confratelli.

**2. La struttura di protezione della Provincia è chiara e trasparente.**

2.1. L'Amministrazione Provinciale nomina una commissione con l'incarico di supervisionare l'attuazione delle buone pratiche, delle linee guida della Provincia e delle procedure in materia di protezione.



### Segnalazione all'Amministrazione Generale e archiviazione

**18. Documentazione e archiviazione.**

Il Provinciale deve garantire che ogni attività legata alla protezione (es. segnalazioni, interviste, colloqui verbali e interazioni, rapporti, decisioni) sia documentata per iscritto, debitamente datata, firmata e archiviata correttamente.

**19. Segnalazione di abusi e comportamenti sessuali inappropriati all'Amministrazione Generale.**

Il Provinciale deve segnalare all'Amministrazione Generale e all'Ufficio per la Protezione della Curia Generale tutti i casi passati e attuali, di abuso su minori e adulti vulnerabili.

**20. Relazione annuale.**

Il Provinciale deve presentare all'Amministrazione Generale e all'Ufficio per la Protezione un rapporto annuale sulla protezione, comprendente le attività svolte, le questioni relative alla protezione e ogni altra informazione rilevante.

strategie di riduzione del rischio e le conseguenze in caso di mancato rispetto.

16.2. Il piano di supervisione è firmato dal Provinciale, dal confratello colpevole e da un'altra persona direttamente coinvolta nella supervisione, ed è rivisto una volta all'anno.

16.3. Il Provinciale nomina un supervisore competente e ne definisce chiaramente per iscritto ruoli e responsabilità.

**17. I confratelli con accuse confermate di abuso non possono lavorare in posizioni che permettano accesso a minori né in altri ministeri ecclesiali.**

17.1. In accordo con il Comitato Consultivo, il Provinciale garantisce che ai confratelli colpevoli siano assegnate attività appropriate.

17.2. I confratelli colpevoli devono vivere in una comunità che assicuri sostegno e controllo.

17.3. Il Provinciale deve garantire che almeno una persona nella comunità dove risiede il confratello sotto supervisione sia debitamente informata sulla sua situazione.



2.2. L'Amministrazione Provinciale nomina un coordinatore per la protezione e definisce chiaramente per iscritto i suoi ruoli e responsabilità.

2.3. L'Amministrazione Provinciale nomina un coordinatore per il servizio di supporto a vittime e sopravvissuti, adeguatamente formato ed esperto, definendone per iscritto ruoli e responsabilità.

2.4. L'Amministrazione Provinciale garantisce la messa in opera di una struttura di segnalazione degli abusi che sia conosciuta, accessibile e sicura, affinché vittime e testimoni che denunciano abusi si sentano protetti.

**3. L'Amministrazione Provinciale elabora e mette a disposizione dei confratelli un codice di condotta.**

3.1. Il codice di condotta si applica a tutti i confratelli e a tutte le persone che partecipano alla missione della Provincia.

3.2. Esso delinea i criteri di comportamento appropriati e attesi dai confratelli e da coloro che sono coinvolti nella missione della Provincia.

3.3. Tiene conto delle esigenze dei gruppi vulnerabili, del contesto culturale e delle attività apostoliche della Provincia.

**4. L'Amministrazione Provinciale elabora e mette a disposizione un piano di gestione dei rischi.**

4.1. L'Amministrazione Provinciale monitora regolarmente strutture, comunità e pratiche ministeriali al suo interno per identificare, prevenire e mitigare i rischi legati alla protezione.

4.2. Il piano di gestione dei rischi deve riguardare sia gli ambienti fisici sia quelli online.

4.3. Particolare attenzione deve essere riservata alle interazioni individuali nel ministero e alle attività svolte fuori sede.

## Confratelli e comunità impegnati nella Protezione

*Il nostro impegno per la sicurezza dei minori e degli adulti vulnerabili si riflette nel modo in cui scegliamo e formiamo i nuovi candidati, così come nella nostra dedizione alla formazione continua nell'ambito della protezione.*

**5. La Provincia deve disporre di linee guida chiaramente definite per la valutazione e la selezione dei candidati.**

5.1. I criteri di selezione devono includere una valutazione psicologica e psicosessuale condotta da uno psicologo accreditato.

5.2. Venga fatta una verifica per assicurarsi che i candidati non siano stati espulsi da un altro seminario o coinvolti in reati o questioni legate alla protezione.

5.3. La relazione annuale di ammissione ai voti presentata dai formatori deve fornire tra l'altro informazioni sull'idoneità del candidato a una vita di castità e celibato.

**6. La Provincia deve disporre di un piano di formazione alla protezione che tenga conto di ogni fase della formazione iniziale.**

6.1. La formazione dei candidati sia finalizzata alla promozione di una cultura della cura, del sostegno e della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Deve includere gli aspetti psicosociali e psicosessuali necessari a una vita casta e celibe sana. Deve altresì affrontare i temi dell'affettività, della competenza nella gestione delle



deve avere contatti non supervisionati con minori mentre viene portata a termine un'indagine indipendente.

14.3. Se un'indagine indipendente non è ritenuta necessaria, un documento che spiega il motivo della decisione deve essere redatto e debitamente archiviato.

**15. Quando l'abuso è confermato, devono essere adottate misure disciplinari appropriate.**

15.1. Per i confratelli che hanno abusato di minori e adulti vulnerabili, si valutano le sanzioni canoniche, che possono includere, nel caso di un confratello ordinato, la sospensione e la riduzione allo stato laicale.

15.2. I confratelli colpevoli devono seguire un piano di riabilitazione che includa una valutazione psicologica, la direzione spirituale e un percorso di penitenza e conversione.

15.3. I confratelli colpevoli sono rimossi permanentemente dal ministero pubblico e da posizioni che comportano accesso non supervisionato a minori e adulti vulnerabili.

## Supervisione

*Il nostro impegno per la protezione si manifesta nel modo in cui accompagniamo i confratelli che hanno abusato di minori e li rendiamo responsabili delle loro azioni.*

**16. In accordo con la Comitato Consultivo per la Protezione (*Advisory Board*), viene formulato un piano di supervisione per i confratelli con accuse confermate di abuso.**

16.1. Il piano di supervisione deve includere la storia del problema, limitazioni e restrizioni, il livello di rischio di una possibile reiterazione, deve altresì indicare le persone incaricate dell'implementazione e del monitoraggio, le

## Risposta alle segnalazioni di abuso

*Il nostro impegno per la protezione si manifesta nel modo in cui rispondiamo prontamente, attivamente e in maniera trasparente alle segnalazioni di abuso.*

**12. La Provincia deve avere procedure chiare e accessibili per la gestione delle segnalazioni di abuso.**

12.1. Le linee guida in vigore nella Provincia devono fornire indicazioni concrete su come rispondere alle segnalazioni e sulle azioni da intraprendere.

12.2. I ruoli e le responsabilità di chi interviene nella gestione delle segnalazioni devono essere chiaramente definiti.

12.3. Le linee guida devono indicare come risolvere eventuali conflitti di interesse in materia di autorità.

**13. La segnalazione alle autorità civili e la collaborazione sono obbligatorie.**

13.1. Il Provinciale deve segnalare alle autorità civili tutti gli abusi su minori conosciuti o sospetti.

13.2. Il Provinciale deve collaborare pienamente con le autorità civili che indagano sui casi di abuso.

13.3. I confratelli devono essere formati circa il loro dovere di segnalare le accuse alle autorità competenti, fatta eccezione per i casi protetti dal sigillo sacramentale.

**14. Ogni segnalazione di abuso deve essere affrontata prontamente e con trasparenza.**

14.1. Il Superiore Provinciale o un suo delegato deve indagare su ogni segnalazione di abuso sessuale.

14.2. Se la segnalazione risulta credibile, il confratello accusato deve essere sospeso in via amministrativa, e non



emozioni e la capacità di instaurare relazioni sane e rispettose.

6.2. I candidati partecipino regolarmente a programmi di formazione sulla protezione, con particolare attenzione alla prevenzione degli abusi sessuali e di altre forme di sfruttamento di minori e adulti vulnerabili.

6.3. I formatori si assicurino che i candidati che hanno vissuto esperienze di abuso ricevano un adeguato aiuto e sostegno professionale.

6.4. Un candidato che non sia in grado di gestire adeguatamente la distanza e la prossimità nelle relazioni con minori e adulti vulnerabili deve essere dimesso.

**7. I confratelli della Provincia devono essere accompagnati e sostenuti attraverso un programma di formazione permanente che includa la protezione.**

7.1. I confratelli di recente professione perpetua o ordinazione ricevano accompagnamento e sostegno per almeno cinque anni. La Provincia deve garantire un sistema ben strutturato per questo processo.

7.2. Tutti i confratelli coinvolti nella formazione e nel ministero pubblico devono aver completato almeno un programma formativo sulla natura, le dinamiche, l'incidenza, l'identificazione e la prevenzione dell'abuso sessuale di minori e adulti vulnerabili.

7.3. La Provincia offra programmi di formazione continua che includano temi quali i confini appropriati con minori e adulti, la prevenzione degli abusi nelle attività fuori sede, la risoluzione dei conflitti, la maturità emotiva, la vita casta e celibe, la pornografia online e l'uso responsabile dei social media.

7.4. Tutti i confratelli devono esprimere formalmente per iscritto il loro impegno per la protezione.

**8. Si dedichi particolare attenzione ai trasferimenti nel ministero e tra seminari.**

8.1. Quando un confratello viene trasferito da una diocesi a un'altra all'interno della Provincia, deve essere effettuata una valutazione approfondita del confratello stesso e una relazione esaustiva deve essere trasmessa al Vescovo della diocesi dove sarà destinato. Lo stesso vale quando seminaristi lasciano il nostro Istituto per trasferirsi in un altro istituto religioso o diocesi.

8.2. Quando un confratello viene trasferito in un'altra Entità, deve essere effettuata una valutazione e una relazione esaustiva circa i suoi trascorsi che deve essere messa a disposizione del Superiore dell'Entità che lo riceve.

8.3. Prima di nominare un confratello per una missione speciale all'interno della Provincia o della Congregazione (es. rappresentante capitolare, superiore, consigliere, economo, formatore), deve essere effettuata una verifica circa la sua idoneità.

## Sostegno alle vittime e ai sopravvissuti

*Il nostro impegno per la protezione si manifesta nel modo in cui accompagniamo e ci prendiamo cura delle vittime e dei sopravvissuti, delle loro famiglie e delle comunità, e nel modo in cui collaboriamo con loro per creare un ambiente più sicuro.*

**9. Le persone che segnalano un abuso devono essere accolte e ascoltate.**

9.1. Il Provinciale, o un suo delegato, sia sempre disponibile a incontrare le vittime e le loro famiglie.



9.2. Lo scopo di questi incontri è ascoltare con empatia e compassione, offrendo conforto e sostegno.

9.3. In caso di minori, è richiesto il consenso dei genitori o dei tutori, che devono essere coinvolti durante tutto il processo.

**10. Si mantenga una comunicazione regolare con i sopravvissuti e le loro famiglie.**

10.1. Il Provinciale o un suo delegato deve informare i sopravvissuti e le loro famiglie del loro diritto di denunciare l'abuso anche alle autorità civili.

10.2. Il Provinciale o un suo delegato deve informare i sopravvissuti e le loro famiglie circa procedimento a carico del confratello accusato, sul suo esito e sulle misure adottate qualora venga riconosciuto colpevole.

10.3. La Provincia deve garantire la presenza di strutture adeguate per ascoltare il punto di vista dei sopravvissuti riguardo alle linee guida e alle pratiche di protezione.

**11. La Provincia si impegna per la guarigione integrale delle vittime di abuso.**

11.1. L'Amministrazione Provinciale deve elaborare un percorso chiaro e ben definito di riparazione.

11.2. Sia offerto alle vittime e ai sopravvissuti l'accompagnamento spirituale e consulenza psicologica che necessitano.

11.3. Sia messa a disposizione delle vittime, dei sopravvissuti e delle loro famiglie la cura pastorale necessaria per tutto il tempo che lo desiderano.